

**Riforma Pa.** Le regole subito operative della legge Madia modificano limiti e scadenze per l'esercizio dei poteri di controllo sulle autorizzazioni

# Scia, stop all'attività entro 60 giorni

## Ma l'intervento in autotutela è sempre possibile se ci sono le condizioni per l'annullamento

**Stefano Usai**

La legge delega per la riorganizzazione della Pa contiene anche norme ad efficacia immediata. L'articolo 6 (rubricato «Autotutela amministrativa») contiene modifiche in tema di Scia e una serie di riscritture degli articoli 21, 21-quater e 21-nonies della legge 241/1990.

Sulla Scia, si prevede che l'amministrazione debba procedere, in caso di accertata carenza di requisiti, con l'adozione del provvedimento che vieta la prosecuzione dell'attività segnalata ordinando l'eventuale rimozione degli effetti dannosi. Il provvedimento deve essere adottato «nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione».

A questo, si aggiunge l'obbligo della Pa «qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente» di invitare il privato con atto motivato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività avviata. Con questo provvedimento, l'amministra-

zione deve indicare «le misure necessarie» fissando «un termine non inferiore a 30 giorni» per l'adozione. In caso di inadempimento del privato «decorso il termine, l'attività si intende vietata». Rispetto alla vecchia norma viene meno anche il richiamo stereotipato alle conseguenze per il privato in caso di

### IL RISPARMIO NON BLOCCA

Abrogata la possibilità di cancellare i provvedimenti amministrativi illegittimi per ridurre l'impatto degli oneri finanziari

dichiarazioni mendaci.

Viene riscritto inoltre l'articolo 19, comma 4, sulle condizioni legittimanti l'intervento in autotutela dell'amministrazione una volta scaduto il termine dei 60 giorni.

La norma contingentava le possibilità di intervento, sostan-

zialmente, alle situazioni di pericolo di «danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente».

Con la riscrittura si prevede che in caso di decorso del termine di 60 giorni dalla segnalazione (o di 30 giorni per la Scia in edilizia) «l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti» di divieto e ripristino «in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies» per l'annullamento d'ufficio.

Un altro intervento (articolo 6, comma 1, lettera b) adegua il riferimento alla «denuncia» contenuto all'articolo 21, comma 1 della legge 241/90 sulle sanzioni amministrative, sostituendolo con l'espressione più adeguata di «segnalazione» e abroga il comma 2 in cui si disponeva l'applica-

zione delle sanzioni a chi diano inizio all'attività «in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente».

Importanti sono le novità su efficacia ed esecutività del provvedimento. Il legislatore contingenta il potere di sospensione della Pa disponendo che il la sospensione non possa essere disposta o perdurare «oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento», quindi non oltre i termini per poter agire con l'annullamento d'ufficio.

Ma nuove regole intervengono anche sulla prerogativa di annullare i provvedimenti amministrativi illegittimi. Con le vecchie regole l'annullamento doveva avvenire «entro un termine ragionevole» mentre ora, in relazione alla tipologia di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, deve comunque avvenire «secondo il nuovo inciso - in un periodo «non superiore a 18 mesi dal momento dell'adozione dei

provvedimenti (...), inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato» grazie al silenzio assenso (articolo 20 della legge 241/1990).

Viene innestato un comma 2-bis nell'articolo 21-nonies che ammette la possibilità di annullare il provvedimento illegittimo anche oltre i 18 mesi nel caso di «provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, (...) fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del Dpr 445/2000».

Viene, inoltre abrogato il comma 136 dell'articolo 1 della legge 311/2004, che contemplava la possibilità di annullare sine die (purché ancora in corso di esecuzione) i provvedimenti amministrativi illegittimi per risparmi o minori oneri finanziari.